

Legittimo il sequestro del conto acceso dopo la commissione del reato

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

Scopri di più

Secondo quanto affermato dalla **Corte di cassazione, Terza Sezione Penale**, nella recente **sentenza n. 6576/2024**, è **legittimo** il decreto di **sequestro preventivo**, ai fini di **confisca** delle **somme di denaro** rinvenute sul **conto corrente intestato ad una persona giuridica**, benché **aperto in epoca successiva alla commissione di un reato**.

Nel caso di specie, in ipotesi di contestazione ex [articolo 10 quater, D.Lgs. 74/2000](#), il Tribunale aveva rigettato l'appello cautelare promosso nell'interesse di una società nei cui confronti era stato disposto il **sequestro finalizzato alla confisca diretta** del denaro presente sui conti correnti bancari riferibili alla medesima **eccedenti il saldo** dei conti stessi **alla data delle ultime indebite compensazioni** oggetto di addebito, ovvero rintracciato su un **rapporto bancario acceso in epoca successiva a tale momento**.

In presenza di giurisprudenza non univoca sul punto, il Tribunale aveva aderito alla tesi che vede nella **confisca ex articolo 12 bis, D.Lgs. 74/2000**, natura di "**confisca diretta**", perché le somme di denaro costituiscono comunque un **profitto del reato**, risolvendosi il **risparmio di spesa**, conseguente all'omesso versamento delle imposte, in un **vantaggio** per il suo autore.

Avverso tale decisione veniva proposto **ricorso di legittimità**, contenente l'argomento secondo cui le somme rinvenute su un conto corrente acceso dopo la commissione del reato non potevano essere intese come "**risparmiate**" e nemmeno **oggetto di confisca diretta**, ma, al più, **per equivalente**. Diversamente ragionando, verrebbero legittimate forme di confisca su **somme che non sono il profitto diretto dell'illecito**, con conseguente **violazione** della richiamata norma, di cui all'[articolo 12 bis, D.Lgs. 74/2000](#).

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, sottolineando innanzitutto come il **profitto del reato sia configurabile anche in termini di risparmio di spesa**, in particolare con riguardo ai reati tributari.

Come infatti affermato dalle **Sezioni Unite**, con la **sentenza n. 18374/2013**, in tema di illeciti

di natura penal-tributaria, il **profitto confiscabile** è costituito da **qualsivoglia vantaggio patrimoniale** direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, pertanto, consistere anche in un **risparmio di spesa**, come quello derivante dal **mancato pagamento** del tributo, degli interessi e delle sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario.

Tale principio non è mai stato oggetto di alcun ripensamento, per cui il **risparmio di spesa** è una utilità **idonea a integrare il profitto del reato**, in linea generale, **in relazione a tutte le fattispecie penali** e non solo con riferimento a quelle di diritto penale tributario.

In tema di ammissibilità della confisca diretta delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità di una persona giuridica, quale profitto del reato **commesso a suo vantaggio dai suoi rappresentanti**, il dibattito giurisprudenziale è stato risolto dalla sentenza delle **Sezioni Unite (Cassazione n. 10561/2014)**, secondo cui *“è **legittimo** il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del **profitto** rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, **non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato**”*.

L'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può, dunque, mai essere considerato quale “terzo estraneo” al reato, come nel tempo confermato dalla **giurisprudenza di legittimità**.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di sottoporre le somme di denaro a **confisca diretta** sempre e comunque, è intervenuta una nuova pronuncia delle **Sezioni Unite (Cassazione n. 42415/2021)**, che ha statuito il seguente **principio di diritto**: *“la **confisca** del denaro costituente **profitto** o prezzo del reato, **comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta**, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, **va sempre qualificata come diretta**, e non per equivalente, in considerazione della **natura fungibile del bene**, con la conseguenza che **non è ostativa alla sua adozione l'allegazione e la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione**”*.

Detto principio, di portata generale, **si applica anche ai reati tributari**, ovvero in tutti i casi in cui il profitto consista in un **risparmio di spesa**, senza alcuna distinzione tra profitto costituito da **“accrescimento patrimoniale”** e profitto integrato da **“risparmio di spesa”**. Peraltro, alla luce del dato testuale **dell'articolo 12 bis, D.Lgs. 74/2000**, appare che il Legislatore, pur statuendo per reati in relazione ai quali il profitto è generalmente determinato da “risparmio di spesa”, abbia previsto come **misura ordinaria** proprio la **confisca diretta**.